



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

Circolare n. 40 del 30/09/2024

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Lorenzo Monaci
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Oggetto: Patente a crediti

Il Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, ha apportato modifiche all'articolo 27 del Decreto Legislativo n. 81/2008, introducendo la "patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili" per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ossia i luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile elencati nell'Allegato X del Decreto Legislativo n. 81/2008.

La disciplina di tale patente è contenuta altresì nel Decreto Ministeriale 18 settembre 2024, n. 132 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il quale ha introdotto il Regolamento relativo alle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. Il DM n. 132/24 delega all'Ispettorato Nazionale del Lavoro la definizione degli aspetti applicativi per il rilascio e la gestione. In forza di tale delega, il menzionato Ispettorato Nazionale ha emanato la circolare n. 4 del 23 settembre 2024.

Soggetti interessati

A decorrere dal 1° ottobre 2024, tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, anche se con sede Ue o extra Ue, devono essere in possesso della patente a crediti.

È condizione decisiva, pertanto, l'operare all'interno del cantiere ed è irrilevante la distinzione tra appalto e sub-appalto. Si deve ritenere che debbano essere incluse nell'obbligo anche le imprese non necessariamente qualificabili come imprese edili e tutti i lavoratori autonomi operanti materialmente nei cantieri identificati come "qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X" al D.Lgs. n. 81/2008.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

Le sole esclusioni riguardano i soggetti che effettuano mere forniture, senza posa in opera o installazione, e coloro che rendono prestazioni di natura intellettuale (es. geometri, architetti, ...). Questi soggetti possono accedere al cantiere senza previa verifica del possesso della patente da parte del committente o del responsabile dei lavori, come previsto dall'art. 90, comma 9, lettera b-bis) del D.lgs. n. 81/2008.

Sono escluse anche le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023).

Modalità di rilascio

La patente è rilasciata in formato digitale tramite il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), accessibile dal 1° ottobre con SPID o CIE. In proposito, si precisa che l'INL, con la circolare n. 4 del 23 settembre 2024, ha chiarito che verranno indicate le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

In fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente, è possibile presentare un'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente. Ne deriva che, dal prossimo 1° ottobre, data di entrata in vigore della norma, le imprese interessate possono legittimamente continuare o iniziare a svolgere le attività per le quali è richiesta la patente a crediti, solo previo invio della suddetta certificazione/dichiarazione sostitutiva.

L'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere inviata tramite PEC all'ispettorato all'indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Tale autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata a mezzo PEC sarà valida fino al 31 ottobre 2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre 2024, sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente in formato digitale tramite il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, accessibile con SPID o CIE. Infatti, non sarà più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC.

La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Oggetto della patente

Per ciascuna patente il portale rende disponibili le seguenti informazioni:

- dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- data di rilascio e numero della patente;
- punteggio attribuito al momento del rilascio;

- punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- esiti di eventuali provvedimenti di sospensione;
- esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti.

La patente ha un punteggio iniziale di 30 crediti, incrementabili fino a 100, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 5 del D.M. 132/2024. Tuttavia, la richiesta di crediti aggiuntivi sarà possibile solo dopo l'implementazione della piattaforma informatica.

Requisiti

I requisiti richiesti per il rilascio della patente sono i seguenti:

1. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
2. adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 da parte di datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro;
3. possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
4. possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR);
5. possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF);
6. designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

L'Ispettorato ha precisato che non tutti i requisiti sopra elencati sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati. In relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione delle specificità delle casistiche, sarà possibile indicare anche la "non obbligatorietà" o "l'esenzione giustificata" da un determinato requisito.

Decurtazione dei punti

Il punteggio della patente è soggetto anche a decurtazioni in seguito a provvedimenti definitivi emessi nei confronti di datori di lavoro, dirigenti e preposti di imprese o lavoratori autonomi. La decurtazione avviene in caso di violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro; le violazioni sono elencate nell'allegato 1-bis del D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza). Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Il recupero dei crediti decurtati, fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante lavoratori per la sicurezza territoriale, tenuto conto:

- dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la violazione;
- dell'eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Conseguenze in caso di patente dotata di un punteggio inferiore a 15 crediti

Sono previste le seguenti conseguenze in caso di una patente con punteggio inferiore a 15 crediti:

1. Divieto di operare in cantiere ad eccezione del completamento di lavori in corso superiori al 30% del valore del contratto;
2. Sanzioni in caso di operatività senza patente o con patente con meno di 15 crediti:
 - Sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori con un minimo di 6.000 euro (non soggetta a diffida ex art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/08);
 - esclusione da lavori pubblici per 6 mesi;
 - competenza dell'Ispettorato territoriale per l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione;
 - comunicazione della sanzione ad ANAC e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'interdizione semestrale alla partecipazione di lavori pubblici.
3. Responsabilità del committente/responsabile dei lavori:
 - Sanzione nei confronti del committente/responsabile lavori da 711,92 a 2.562,91 euro, ai sensi dell'art. 157 del D.lgs. n. 81/2008, se non verifica il possesso della patente o del documento equivalente (attestazione SOA) nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi (pure nell'ipotesi di subappalto).

Gli introiti delle sanzioni finanziano i sistemi informatici per rilascio e l'aggiornamento della patente.

Revoca della patente

Il provvedimento di revoca della patente è adottato dall'ITL sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa e il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente.

Sospensione della patente

Ai sensi del nuovo art. 27, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 "se nei cantieri (...) si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi".

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati